

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 11

Sottomisura 11.1 – “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”

Sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici della misura, e non compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 (Disposizioni generali), sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.29;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 9 - 14;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l’attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 354/2014 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/716 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle

domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;

- Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3205 del 14 maggio 2016 ad oggetto: Modifica del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016;

- Circolare AGEA n. UMU.2469 del 16 maggio 2016 – Istruzioni operative n. 15, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 – Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) n. 1698/2005. Campagna 2016

- D.G.R n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n. 55 del 09/08/2010) “Recepimento del D.M. del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino”;

- D.G.R n. 338 del 29/07/ 2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) “Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 febbraio 2015, prot. N. 1420”;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014 dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura 11 incentiva l’introduzione e il mantenimento del metodo dell’agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sostegno è finalizzato a mantenere e ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l’obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell’acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi calcolati per ettaro di superficie, da erogarsi annualmente per un massimo di cinque anni.

Il pagamento compensativo è calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti dal beneficiario circa l’applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente, e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 da erogarsi annualmente per un massimo di cinque anni.

Gli impegni previsti da ciascuna tipologia d’intervento della presente misura hanno durata di cinque anni a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata la domanda di pagamento, recante la conferma degli impegni assunti entro un termine stabilito con provvedimento dell’Autorità di Gestione del PSR.

4. Tipologie di interventi

La Misura è articolata in due sottomisure:

- la sottomisura 11.1: *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la

tipologia d’intervento 11.1.1 – *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell’agricoltura biologica ad aderire per la prima volta al sistema biologico, con l’intera SAU aziendale fatta eccezione per i casi di corpi separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007, dopo il rilascio della domanda di sostegno ed al

massimo entro 30 giorni dalla stessa. In ogni caso il Documento Giustificativo (DG) dovrà essere stato rilasciato entro e non oltre la data del 15 ottobre 2016.

L'operazione interessa sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

- la sottomisura 11.2: *“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la

tipologia d'intervento 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007”* che interessa esclusivamente le produzioni vegetali e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

La misura concorre principalmente al perseguimento della Focus Area 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si applica sull'intero territorio della Regione Campania; la dotazione finanziaria della Misura 11 è di 35 Ml euro di cui a carico del FEASR 21,175 Ml euro con un'aliquota di sostegno del FEASR del 60,5%, inclusi i trascinamenti.

5. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente Misura e che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Coloro che intendono partecipare al bando devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- 1) coltivare una “superficie minima ammissibile all'impegno” (SOI) per tutte le colture pari a 0,5 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha di SAU per le ortive e di 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone. Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda;
- 2) dimostrare il possesso delle superfici oggetto d'aiuto per tutto il periodo dell'impegno (5 anni). E' escluso il comodato.

Solo per la tipologia d'intervento 11.1.1 – *Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica*, i soggetti richiedenti devono aderire per la prima volta al sistema biologico con superfici che non abbiano ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione all'agricoltura biologica a valere sul Reg. (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006) e Reg. (CE) n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

La “prima notifica di attività di produzione biologica” ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni tramite il SIB (Sistema informativo agricoltura biologica) deve essere presentata successivamente alla domanda di sostegno.

L'adesione al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni deve riguardare tutta la SAU aziendale fatta eccezione per i casi di corpi separati intendendo per "corpo separato" quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali elementi sono rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

Le aziende zootecniche devono essere assoggettate al controllo dell'Organismo di certificazione, devono rispettare i parametri della normativa vigente in materia e la zootecnia andrà inclusa nel D.G. (documento giustificativo).

Sottomisura 11.2 tipologia d'intervento 11.2.1 *Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel Reg. (CE) n. 834/2007*

I soggetti richiedenti devono aver presentato la notifica di attività biologica attraverso il SIB alla data di presentazione della domanda di sostegno.

6. Impegni e altri obblighi

Le tipologie d'intervento 11.1.1 *"Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica"* e 11.2.1 – *"Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007"* prevedono il rispetto dei seguenti impegni:

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti impegni obbligatori:

1. inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
2. compilazione della documentazione tecnico amministrativa obbligatoria dell'agricoltura biologica ed i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.) - registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, registro di stalla e relativi aggiornamenti;

Per le produzioni vegetali:

3. ricorso ai prodotti compresi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. ricorso all'uso esclusivo dei prodotti compresi nell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;

5. uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354.

Per le produzioni zootecniche:

6. rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg. (CE) n. 889/2008 compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti. La densità totale di animali deve essere tale da non superare i 170 Kg di azoto/anno/ettaro di SAU.

Per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo della densità di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione indicati nella tabella n. 1 di cui all'All. IV del Reg. (UE) n. 889/2008, di seguito riportata

Tab. 1 – Indice di conversione per il calcolo delle U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto)	
Categoria	Valore espresso in UBA
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Vitelli da ingrasso	0,4
Altri bovini di meno di 1 anno	0,4
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	0,60606
Bovine femmine da 1 a meno di 2 anni	0,60606
Bovini maschi di 2 anni e oltre 2	1,0
Manze da riproduzione	0,8
Manze da ingrasso	1,0
Vacche da latte	1,0
Vacche lattifere da rimonta	1,0
Altre vacche	0,8
Coniglie riproduttrici	0,02
Pecore	0,15038
Capre	0,15038
Suinetti	0,02703
Scrofe riproduttrici	0,30769
Suini da ingrasso	0,14286
Altri suini	0,14286
Polli da carne	0,00345
Galline ovaiole	0,0087
Bufalini di oltre due anni di età	0,6
Bufalini da sei mesi a due anni di età	0,4
Bufalini di meno di sei mesi di età	0,1

Il beneficiario deve inoltre garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità, come disciplinata dal Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I, e dall'allegato 1 al D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 - pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016.

Il beneficiario deve rispettare sulla superficie oggetto d'impegno i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (Allegato 7 articolo 14 del D.M. n. 3536/2016).

Per le superfici a pascolo deve essere sempre garantito il mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente come disciplinato dagli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013, modificato ed integrato dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e alla delibera di Giunta regionale n. 338 del 29 luglio 2015, che ha definito il periodo minimo di pascolamento ed il carico minimo di bestiame espresso in UBA per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

7. Entità del premio e combinabilità

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per "gruppo colturale" per l'intero periodo di impegno di 5 anni. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Il sostegno è limitato agli importi massimi previsti nell'allegato II al Reg. UE 1305/2013:

- Colture annuali: € 600 per ettaro/anno;
- Colture perenni specializzate: € 900 per ettaro/anno;
- Altri usi dei terreni: € 450 per ettaro/anno.

I premi sono diversificati per le superfici biologiche e quelle in conversione secondo quanto riportato nella tabella 2, di seguito riportata:

Tab. 2 - Sostegno concesso su base annua a superficie (€/ettaro) secondo i raggruppamenti colturali		
Gruppo colturale	Tipologia di intervento 11.1.1 conversione	Tipologia di intervento 11.2.1 biologico
Olivo	822,00	599,00
Vite	900,00	900,00
Fruttiferi maggiori	900,00	900,00
Fruttiferi minori	900,00	900,00
Ortive	600,00	600,00
Officinali	600,00	600,00
Cerealicole	400,00*	329,00
Industriali	600,00	600,00
Foraggere avvicendate	454,00*	359,00

Per i beneficiari della tipologia 11.1.1 è concesso un premio aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico, come riportato nella tabella 3, a condizione che il rapporto UBA aziendali bovine e bufaline/SAU aziendale non sia maggiore di 2 UBA/Ha.

Tab. 3 – pagamenti per aziende zootecniche della tipologia 11.1.1		
Gruppo colturale	Colonna 1 Importo massimo per la combinazione per allevamento bovino con 2 UBA/ha	Colonna 2 Importo massimo per la combinazione per allevamento bufalino con 2 UBA/ha
Cerealicole ad uso zootecnico	200,00	200,00
Foraggiere avvicendate	146,00	146,00
Prati pascoli e pascoli con allevamento bovino	203,00	--
Prati pascoli e pascoli con allevamento bufalino	--	408,00
N.B. l'importo derivante dalla somma del premio del gruppo colturale contrassegnato dall'asterisco (*) con il relativo premio aggiuntivo non può superare il massimale di € 600,00/ha come previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.		

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica (specie bovina e bufalina) l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a colture cerealicole ad uso zootecnico, a foraggiere avvicendate e a prato/pascolo, così come indicato nella tabella sopra riportata, fino ad un carico massimo di 2 UBA /ha valutato come consistenza media annua.

Il premio aggiuntivo ad ettaro è calcolato proporzionalmente all'effettivo carico di UBA bovine e bufaline/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere, cereali ad uso zootecnico e prato/pascolo secondo la seguente formula, da calcolare per ogni gruppo colturale richiesto a premio:

Il calcolo del carico di bestiame complessivo presente in azienda deve soddisfare la seguente formula:

$$\frac{\text{Carico totale UBA Aziendali}}{\text{SAU totale aziendale}} \leq 2$$

$$\text{Premio aggiuntivo } P = \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)] \times F$$

dove A = numero di UBA bovine

SAU a colture foraggiere tot

B = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bovino (rif. colonna 1 tab. 3)

C = numero di UBA bufaline

SAU a colture foraggere tot

D = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bufalino (rif. colonna 2 tab. 3)

F = superficie in ha del gruppo colturale richiesto a premio

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a cereali zootecnici + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla Misura 13 *“Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”* e combinabili con la misura 10 *“Pagamenti agro-climatico-ambientali”*, limitatamente alle tipologie d'intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4”, fermo restando la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere sulle tipologie sopra riportate, percependo i relativi premi.

Qualora il beneficiario intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

8. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione. Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, sarà data priorità di finanziamento sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Descrizione	Declaratoria e modalità d'attribuzione	Peso	Valore	Punteggio
Aziende agricole le cui SAU ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18,19 e 20 del regolamento (CE)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999	30	1	30
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999		0,5	15

1257/1999	SAU richiesta al pagamento non ricadente in nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999		0	0
Aziende agricole le cui SAU ricadono in area protetta	SAU richiesta al pagamento ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	30	1	30
	SAU richiesta al pagamento non ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)		0	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	40	1	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16		0	0

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alla prima adesione e/o conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2016, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2016, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC entro le ore 24,00 del **15 giugno 2016**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, come previsto dall'art. 13. par. 1 del Regolamento di esecuzione. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo a decorrere dal 15 giugno compreso, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 761/2016.

Le domande pervenute oltre l'11 luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica – art. 12, comma 2 del Reg. (UE) 640/2014) **sono irricevibili.**

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre l'11 luglio 2016 o non rilasciate sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'ufficio Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio perentoriamente entro le ore 12:00 del 29 luglio 2016.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita al Servizio territoriale provinciale nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale o il protocollo regionale.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l'Agricoltura	
Servizio territoriale provinciale di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 – 54
Servizio territoriale provinciale di Benevento	Via Santa Colomba – P.zza E. Gramazio, 1 – Benevento Tel. 0824 483111
Servizio territoriale provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 c/o ex C.I.A.P.I. – San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 554219
Servizio territoriale provinciale di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 - Piano 12° Napoli Tel. 081 7967272 – 73
Servizio territoriale provinciale di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 7 delle Disposizioni generali.

10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

11. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

12. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali.

13. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle istruzioni operative AGEA n. 12 del 22 aprile 2016.

Per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare di aver diritto al punteggio per i seguenti criteri:

- Azienda ammessa in qualità di partner all'azione collettiva: _____
(specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione)
- SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% nelle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999;

- SAU richiesta a pagamento ricadente in _____ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

La domanda completa della suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata firma e/o acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

14. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 11: (dott.ssa Maria Luisa D'Urso, 081/7967243, e-mail ml.durso@regione.campania.it).

15. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 11 del PSR Campania 2014-2020.